

INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER IL FINANZIAMENTO DI  
"BUONI DOMICILIARITÀ"  
RIVOLTO A SOGGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI  
NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO  
APPROVATO CON DD. n. 175 del 31.01.2023 e s.m.i.  
ANNO 2024

*Atto di Indirizzo*

*"RAFFORZAMENTO DEL SUPPORTO ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE  
CORRELATO ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI CURA E DI ASSISTENZA DOMICILIARI"  
di cui alle D.G.R. n. 27 – 6320 del 22 dicembre 2022, n. 32 - 6475 del 30 gennaio  
2023 e n. 1-7003 del 07.06.2023  
D.G.R. n. 26 – 8414 del 8 aprile 2024*

ALLEGATO A

D.D. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2024

## INDICE

<b>1. PREMESSA E FINALITÀ</b> .....	<b>3</b>
<b>2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA</b> .....	<b>4</b>
2.1 ELEMENTI CARATTERIZZANTI.....	5
<b>3. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI</b> .....	<b>6</b>
<b>4. DESTINATARI</b> .....	<b>6</b>
<b>5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA</b> .....	<b>9</b>
<b>6. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO</b> .....	<b>10</b>
<b>7. MODALITÀ DI RACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE, FINPIEMONTE E GLI ENTI GESTORI</b> .....	<b>11</b>
<b>8. COME PRESENTARE LA "DOMANDA INTEGRATIVA"</b> .....	<b>12</b>
8.1 Forma e scadenza di presentazione delle domande.....	12
8.2 Documentazione obbligatoria di ammissibilità.....	14
<b>9. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE</b> .....	<b>15</b>
9.1 Verifica di ammissibilità.....	15
9.1.1 Procedure per la verifica di ammissibilità.....	15
9.1.2 Esiti della verifica di ammissibilità.....	15
<b>10. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE</b> .....	<b>16</b>
<b>11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE</b> .....	<b>18</b>
<b>12. CONTROLLI</b> .....	<b>18</b>
<b>13. FLUSSI FINANZIARI</b> .....	<b>19</b>
<b>14. REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI</b> .....	<b>19</b>
<b>15. CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE</b> .....	<b>20</b>
<b>16. AIUTI DI STATO</b> .....	<b>20</b>
<b>17. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b> .....	<b>20</b>
<b>18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI</b> .....	<b>20</b>
18.1 Il trattamento dei dati personali.....	20
18.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati.....	21
18.3 Responsabili (esterni) del trattamento.....	21
18.4 Sub-responsabili.....	22
<b>19. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b> .....	<b>22</b>
<b>20. DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>22</b>
20.1 Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate.....	22
20.2 Adempimenti inerenti al monitoraggio delle operazioni.....	22
20.3 Termini di conclusione del procedimento.....	22
20.4 Responsabile del procedimento.....	22
<b>21. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI</b> .....	<b>22</b>
<b>22. PUBBLICAZIONE DELL'INVITO</b> .....	<b>23</b>

## 1. PREMESSA E FINALITÀ

La misura realizzata in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 27 – 6320 del 22 dicembre 2022 e s.m.i, relativo al *"Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari"*, modificato con D.G.R. n. 32 - 6475 del 30 gennaio 2023, prevedeva l'erogazione di un contributo ("Buono domiciliarità") a beneficio di persone non autosufficienti residenti in Piemonte, di età superiore a 65 anni o con disabilità ed in condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale, con la finalità di favorirne la permanenza presso il domicilio. La D.G.R. 26 – 8414 del 08 aprile 2024 prevede che le risorse non utilizzate siano riservate agli aventi diritto la cui istanza sia risultata ammessa e non finanziata nel corso dei quattro sportelli previsti dall'Avviso.

Il contributo mensile fissato in euro 600,00 è destinato a parziale copertura delle spese sostenute dai destinatari non autosufficienti o dalle loro famiglie nell'ambito di un servizio di assistenza reso da un assistente familiare, da un educatore professionale o da personale individuato da una cooperativa sociale oppure da un'agenzia di somministrazione di lavoro o da un altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza familiare/educativa.

L'Avviso, approvato con D.D. n. 175 del 31.01.2023, prevedeva un'articolazione su 4 sportelli, l'ultimo dei quali si è chiuso il 31 gennaio 2024.

A conclusione dei 4 sportelli sono emersi i seguenti dati di sintesi:

- domande presentate: n. 6145;
- buoni assegnati: n. 2392 buoni;
- risorse assegnate: € 34.444.800,00;
- domanda ammesse e non finanziate: n. 1165.

Per ciascuno sportello l'Avviso Pubblico indicava percentuali di ripartizione delle risorse disponibili<sup>1</sup>, modificate con D.D. n. 1416 del 28.06.2023 e con D.D. n. 947 del 21.12.2023<sup>2</sup>, con un incremento a valere sul primo sportello in virtù del numero elevato di domande pervenute e dal trend di graduale discesa ed assestamento al ribasso delle domande pervenute dal 2° sportello in avanti.

A chiusura delle operazioni di assegnazione dei buoni del 4° ed ultimo sportello, con la stesura della graduatoria, sono risultate complessivamente n. 1165 istanze ammesse e non finanziate. Queste domande risultano essere state presentate nell'arco dei diversi sportelli ed inserite nelle graduatorie di tutti gli sportelli successivi. Tuttavia, sulla base dei criteri per la formazione delle graduatorie, le stesse non sono risultate oggetto di finanziamento, per carenza di disponibilità delle risorse stanziata originariamente per ciascuno sportello.

A conclusione dell'attività istruttoria relativa all'assegnazione definitiva dei buoni sono emerse risorse assegnate e non utilizzate a seguito dei mancati "perfezionamenti" (domande "ammesse con riserva" che non sono state "confermate" nella fase integrativa) ovvero a seguito dei decessi e delle rinunce intercorsi tra l'assegnazione del buono e la conferma.

Inoltre, laddove necessario, potrebbero essere utilizzate le risorse, qualora disponibili, derivanti da economie di:

a) revoche successive all'assegnazione disposte a seguito di :

a1) verifiche circa la presenza di misure incompatibili

<sup>1</sup> al par. 6 "RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA" si prevedeva quanto segue: "Le risorse saranno ripartite tra quattro sportelli secondo le percentuali seguenti: 1° sportello: 30%; 2° sportello: 30%; 3° sportello: 25%; 4° sportello: 15%".

<sup>2</sup> Le risorse sono state ripartite secondo le percentuali seguenti: 1° sportello 40%; 2° sportello: 35%; 3° sportello: 20%; 4° sportello: 5%.

a2) decesso del destinatario del "Buono"

b) invalidazione di singole mensilità di rendicontazione (da parte di Finpiemonte SpA);

c) presa d'atto delle rinunce al "Buono" assegnato

che consentono il finanziamento di uno sportello integrativo destinato ai soli richiedenti "ammessi e non finanziati", sempre che i richiedenti stessi risultino mantenere il possesso dei requisiti alla data della nuova "domanda integrativa" da presentarsi nell'ambito del presente "Invito".

Nell'ottica di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, occorre, pertanto, procedere, in attuazione degli indirizzi formulati con la D.G.R. n. 26-8414/2024/XI del 08/04/2024, con l'emissione di un nuovo "Invito" finalizzato all'apertura di uno sportello destinato esclusivamente ai soggetti richiedenti risultanti "ammessi" e "ammessi con riserva" in una delle graduatorie redatte nell'ambito dei 4 sportelli precedenti, ma che non sono risultati assegnatari di "buoni".

## 2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

Il presente "Invito" costituisce strumento integrativo di attuazione della misura descritta dalla D.G.R. n. 27 – 6320 del 22 dicembre 2022 e s.m.i, sulla base delle nuove indicazioni formulate con la D.G.R. n. 26-8414/2024/XI del 08/04/2024

Trattandosi di uno strumento attuativo di carattere integrativo rispetto all'Avviso originario<sup>3</sup>, si rimanda al par. 2 pg. 5 ss di quest'ultimo per l'illustrazione degli obiettivi e delle caratteristiche generali della misura che qui si intendono interamente richiamati, così come rimane inalterata la classificazione della stessa nell'ambito del PR FSE +

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURA	CAMPO DI INTERVENTO
III. Inclusione sociale	k) Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata.	5) Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale	02) Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare	158 - Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili

e la denominazione relativa:

"Buono Domiciliarità – Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari" (codice III.k.5).02).158)", di seguito anche "Buono Domiciliarità" o "Buono".

<sup>3</sup>approvato con D.D. n. 175 del 31.01.2023.

## 2.1 ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Il presente "Invito" prevede che il "buono domiciliarietà" (del valore di euro 600,00 per 24 mensilità) sia riconosciuto in presenza di:

- servizi di assistenza familiare in favore di persone non autosufficienti residenti in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale, erogati da assistenti familiari:
  - a) assunti con contratto di lavoro subordinato dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno;
  - b) liberi professionisti incaricati dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno;
  - c) assunti e messi a disposizione del destinatario del Buono da parte di cooperative sociali, agenzie di somministrazione di lavoro o altri soggetti giuridici prestatori di servizi di assistenza domiciliare, con cui il destinatario del Buono o un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno abbia stipulato opportuni contratti di prestazione di servizio.

Il contratto di lavoro deve contenere i seguenti requisiti:

- durata minima: 12 mesi;
- minimo monte ore settimanale: 16 ore;
- livello d'inquadramento: CS o DS.

- servizi di assistenza educativa professionale per l'acquisto di servizi/prestazioni di assistenza educativa professionale in favore di persone minori d'età con disabilità e non autosufficienti, residenti in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale erogati da educatori professionali che siano:
  - a) liberi professionisti incaricati da un familiare del destinatario o dal suo tutore;
  - b) assunti e messi a disposizione del destinatario del Buono da parte di cooperative sociali, agenzie di somministrazione di lavoro o altri soggetti giuridici prestatori di servizi di assistenza educativa professionale, con cui un familiare o tutore del destinatario abbia stipulato opportuni contratti di prestazione di servizio.

L'incarico deve prevedere i seguenti requisiti:

- durata minima: 12 mesi;
- monte ore minimo settimanale: 8 ore.

Il Buono ha una durata massima di 24 mensilità, rinnovabili in caso di disponibilità di ulteriori risorse economiche.

Rispetto al destinatario della misura, l'assistente familiare e l'educatore professionale non possono essere individuati nel coniuge ovvero nel convivente *more uxorio* né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.

Per ulteriori specifiche in relazione alle caratteristiche contrattuali si rimanda al par. 2.3 pag. 6 ss. dell'Avviso approvato con D.D. n. 175 del 31.01.2023 e s.m.i., alle "Disposizioni operative" approvate con D.D. n. 1365 del 21.06.2023 e s.m.i.

## 3. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Si rinvia a quanto definito al par. 3 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 175 del 31.01.2023

## 4. DESTINATARI

Il presente "Invito" è rivolto ai soggetti che hanno presentato domanda di adesione nell'arco dei quattro sportelli previsti dall'Avviso Pubblico approvato con la D.D. n. 175 del 31.01.2023 e s.m.i. e che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, siano risultati esclusi dal finanziamento per carenza di risorse disponibili. Alla presentazione dell'istanza i soggetti, che d'ora in poi vengono definiti "ammessi e non finanziati", devono essere in possesso dei medesimi requisiti previsti dal precedente Avviso e qui richiamati.

Nel prospetto che segue viene data evidenza delle persone destinatarie a cui è rivolta la misura:

MISURA	DESTINATARI/PARTICIPANTI
BUONO DOMICILIARITÀ – Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari [III.k.5).02).158]	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Persone anziane ultrasessantacinquenni<sup>4</sup> non autosufficienti</li><li>✓ Persone con disabilità non autosufficienti</li></ul>

La misura è rivolta ai destinatari individuati nella tabella, che siano:

- ammessi e non finanziati ai sensi dell'Avviso di cui alla D.D. n. 175 del 31.01.2023 e s.m.i.;
- residenti in Piemonte;
- già sottoposti a "valutazione multidimensionale"<sup>5</sup> presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G.<sup>6</sup>, o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.<sup>7</sup>), per i quali sia stato conseguentemente predisposto un P.A.I.<sup>8</sup> – quale trasposizione operativa del Progetto individuale definito in sede di valutazione – e cui sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7 (non è previsto alcun vincolo temporale in merito alla data di rilascio della valutazione);

<sup>4</sup> Per ultrasessantacinquenne si intende che abbia compiuto 65 anni di età al momento della presentazione della domanda.

<sup>5</sup> La valutazione multidimensionale del bisogno consiste nella misurazione dello stato di salute della persona, del suo grado di autonomia e di autosufficienza, delle risorse personali e familiari presenti e delle condizioni economiche che possono condizionare, qualora non autosufficiente, la sua permanenza nell'ambiente di vita.

<sup>6</sup> L'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario designata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona anziana tramite le modalità e scale di riferimento indicate nella D.G.R. n. 14-5999 del 25/06/2013 e s.m.i..

<sup>7</sup> L'Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario deputata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona disabile tramite le modalità e le scale di riferimento previste dalla D.G.R. n. 39-1523 del 12/06/2020.

<sup>8</sup> Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) è un programma sistemico di lavoro redatto dall'équipe multi-professionale riunita nell'unità di valutazione multidimensionale (l'Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o l'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità, U.V.M.D., a seconda delle specifiche necessità della persona richiedente assistenza), a partire dalle indicazioni emerse dalla valutazione multidimensionale del bisogno eseguita dalla medesima équipe e confluite nel Progetto di assistenza individuale. Quest'ultimo – anch'esso redatto dall'unità di valutazione multidimensionale – definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona richiedente assistenza ed è predisposto con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. In funzione, quindi, dei bisogni emersi dalla valutazione multidimensionale e descritti nel Progetto di assistenza individuale, il P.A.I. individua gli obiettivi raggiungibili e le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali necessarie per conseguirli, proponendo anche una valutazione in itinere ed ex post per valutare i risultati ottenuti e adeguare, se del caso, le prestazioni erogate.

- in possesso di un I.S.E.E. sociosanitario<sup>9</sup> in corso di validità<sup>10</sup> avente un valore non superiore a 50.000 euro, o a 65.000 euro se il destinatario è minorenni.

Affinché la domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità risulti ammissibile sarà altresì necessario che il destinatario abbia sottoscritto:

- nel caso la domanda sia presentata per il “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare”:
  - un regolare contratto di lavoro subordinato con un assistente familiare, di durata pari ad almeno 12 mesi, per un minimo di 16 ore settimanali di servizio e che preveda l’inquadramento dell’assistente nei livelli CS o DS stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico;

oppure

- un contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore di servizio e preveda pari requisiti professionali e livello d’inquadramento del lavoratore (nel caso delle cooperative, livello B1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo);

oppure

- un incarico professionale, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore di servizio e preveda pari requisiti professionali, per la prestazione di un servizio di assistenza domiciliare da parte di un assistente familiare che esercita l’attività come libero professionista;

- nel caso la domanda sia presentata per il “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale” (solo per destinatari con disabilità minori di età al momento della presentazione della domanda):

- un incarico professionale, di durata minima di 12 mesi e per un minimo di 8 ore settimanali di servizio, previste dal Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), per la prestazione di un servizio di assistenza educativa professionale da parte di un educatore professionale;

oppure

- un contratto di prestazione di un servizio di assistenza educativa, reso da un educatore professionale, sottoscritto con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza educativa, di pari durata e numero minimo di ore di servizio.

In tutti i casi, il contratto/incarico potrà essere stipulato/affidato, oltre che dal destinatario, anche da un familiare del destinatario o dal suo tutore/curatore/amministratore di sostegno. L’erogazione del “Buono” è associata alla presenza di un regolare contratto/incarico correlato ad un unico destinatario<sup>11</sup>.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, corredata dalle integrazioni, di redazione della graduatoria e successivamente per garantire il mantenimento del diritto al “Buono”.

---

<sup>9</sup> I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. In caso di destinatario minorenni, se ne sussistono le condizioni (presenza di genitori non coniugati e non conviventi), è ammesso l’I.S.E.E. minorenni (art. 7 D.P.C.M. 159/2013).

<sup>10</sup> Non è ammessa la presentazione di un ISEE corrente o che presenti “anomalie”.

<sup>11</sup> È ammissibile la presentazione di un unico contratto/incarico correlato a più persone non autosufficienti, purché conviventi. In questo caso è prevista l’assegnazione di un unico “Buono”.

Costituisce motivo di inammissibilità della domanda la percezione di altri contributi aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della domiciliarità, incompatibili con la misura di cui al presente "Invito", o l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali sociosanitarie o sociali.

Più in particolare, risultano incompatibili con il "Buono Domiciliarità":

- a) l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale;
- b) la percezione di "assegni di cura", ex D.G.R. n. 39-11190, del 06/04/2009, e D.G.R. n. 56-13332, del 15/02/2010;
- c) la percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare, ex legge n. 205/2017, art. 1, cc. 254-256;
- d) l'erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di "prestazione prevalente" da parte di INPS nell'ambito della misura "Home care premium"<sup>12</sup> oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di "prestazione integrativa" nell'ambito della stessa misura;
- e) altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale.

Risultano, al contrario, compatibili con il Buono Domiciliarità:

- a) gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si intendono come compatibili con la misura di cui al presente "Invito" se il destinatario ne beneficia per un massimo di 16 ore settimanali;
- b) contributi economici erogati dagli Enti Gestori a sostegno delle famiglie affidatarie in caso di affidamento etero-familiare di minori con disabilità;
- c) gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata<sup>13</sup>, gestiti dalle ASL;
- d) gli interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- e) il ricovero ospedaliero e/o riabilitativo (fino a 60 giorni consecutivi<sup>14</sup>);

I requisiti di ammissibilità sopra riportati dovranno essere soddisfatti dal momento dell'invio della domanda integrativa e per l'intero periodo in cui il Buono verrà percepito.

---

<sup>12</sup> Nel caso di soggetti richiedenti inseriti nella misura "Home Care Premium", l'incompatibilità prevede l'impossibilità di inserimento nella procedura HCP del contratto di lavoro dell'assistente familiare.

<sup>13</sup> Il Decreto Ministeriale n. 77 del 23/05/2022, Allegato 1, definisce l'assistenza domiciliare come un "servizio a valenza distrettuale finalizzato all'erogazione al domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza", precisando poi che le cure domiciliari "si articolano in un livello Base e in Cure Domiciliari Integrate (ADI di I livello, ADI di II livello, ADI di III livello) e consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, diagnostici, etc., prestati da personale sanitario e sociosanitario qualificato per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana".

<sup>14</sup> In caso di ricoveri di durata superiore a 60 giorni consecutivi, l'erogazione del Buono sarà sospesa a partire dal 61° giorno e finché dura il ricovero. Potranno essere recuperate (fino ad un massimo di due mensilità) le mensilità non godute nel periodo di sospensione.

## 5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Le risorse utilizzate per il nuovo sportello sono costituite da quelle assegnate e non utilizzate a seguito dei mancati "perfezionamenti" (domande "ammesse con riserva" che non sono state "confermate" nella fase integrativa) ovvero a seguito dei decessi e delle rinunce intercorsi tra l'assegnazione del buono e la conferma, per un ammontare complessivo pari a euro 10.281.600,00

Laddove le suddette risorse non fossero sufficienti a finanziare tutte le istanze degli aventi diritto, potrebbero essere utilizzate le risorse, qualora disponibili, derivanti da economie di:

a) revoche successive all'assegnazione disposte a seguito di :

a1) verifiche circa la presenza di misure incompatibili

a2) decesso del destinatario del "Buono"

b) invalidazione di singole mensilità di rendicontazione (da parte di Finpiemonte SpA);

c) presa d'atto delle rinunce al "Buono" assegnato.

Lo sportello previsto da questo "Invito" non utilizzerà la suddivisione tra "Aree non interne" e "Aree interne" e le risorse verranno conferite agli aventi diritto su tutto il territorio regionale così come previsto dal precedente Avviso in merito all'apertura di ulteriori sportelli: *"In caso di economie che portino all'apertura di ulteriori sportelli, le somme destinate ai residenti nelle Aree Interne rimaste inutilizzate potranno essere anche indirizzate agli aventi diritto su tutto il territorio regionale"*.

## 6. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO

Si riporta di seguito una più puntuale descrizione delle modalità di realizzazione dell'intervento.

A) Entro il termine previsto per la chiusura dello sportello, i soggetti già "ammessi e non finanziati", che soddisfano i requisiti di cui al par. 4, presentano una "domanda integrativa" a quella iniziale che deve essere inviata dal medesimo soggetto (destinatario o suo delegato) che aveva proceduto alla compilazione della precedente, attraverso il portale raggiungibile tramite il sito [www.sceltasociale.it](http://www.sceltasociale.it).

Accedendo alla procedura vengono riproposti i dati della domanda precedente con la possibilità per i richiedenti di confermare gli stessi oppure di comunicare la variazione di taluni requisiti (ad es. indicazione di un nuovo punteggio sociale nel caso di rivalutazione U.V.G./U.M.V.D.) ovvero di nuovi elementi (ad es. laddove la domanda fosse stata ammessa con riserva, il richiedente deve procedere all'inserimento di un nuovo contratto di lavoro oppure dichiarare l'assenza di incompatibilità).

E' obbligatoria l'indicazione relativa al possesso di una nuova attestazione I.S.E.E. socio-sanitario in corso di validità.

Il richiedente deve dichiarare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo sopra citato oppure la loro acquisizione successiva. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data dell'invio della domanda integrativa.

B) L'istruttoria delle domande, pervenute nell'arco temporale indicato dal presente "Invito", viene svolta dalla Direzione Welfare che verifica la presenza dei requisiti di ammissibilità indicati al par. 4, alla data d'invio della domanda integrativa.

C) Al termine della fase istruttoria, la domanda integrativa può essere individuata come:

- o ammessa;

*oppure*

- o non ammessa, perché non conforme ai requisiti.

Ogni richiedente verrà informato dell'esito delle verifiche istruttorie attraverso il portale utilizzato per presentare la domanda e tramite comunicazione individuale inoltrata all'indirizzo mail di riferimento inserito in fase di compilazione.

D) A tutti i richiedenti la cui domanda sia risultata non ammessa, sarà trasmesso un preavviso di diniego, dalla data di invio decorreranno i 10 giorni utili per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Laddove a seguito di tali controdeduzioni, permanga una condizione di inammissibilità del destinatario, sarà data comunicazione del diniego del contributo.

E) Le domande integrative ammesse vengono, quindi, ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- il punteggio sociale assegnato dalla valutazione U.V.G./U.M.V.D e riportato da ciascun richiedente;
- a parità di punteggio sociale, l'I.S.E.E. sociosanitario in corso di validità;
- in via residuale, in caso di parità del punteggio sociale e dell'I.S.E.E. sociosanitario, si ricorrerà al criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande integrative.

F) La Direzione Welfare, con propria determinazione, procede alla redazione della graduatoria dei soggetti precedentemente "ammessi e non finanziati" la cui domanda integrativa sia risultata ammessa, seguendo l'ordine di priorità definito in funzione dei criteri indicati al precedente punto E) e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

G) La Direzione Welfare, provvede a comunicare ai destinatari l'avvenuta assegnazione del Buono attraverso specifica comunicazione, inviata tramite posta elettronica e desumibile dalla variazione dello stato da "*ammessa*" a "*buono assegnato*".

H) La Direzione Welfare trasmette a Finpiemonte SpA l'elenco dei buoni assegnati ed ogni altra informazione indispensabile per la gestione della fase di rendicontazione.

I) La Regione Piemonte trasferisce a Finpiemonte SpA, secondo le modalità definite dal contratto sottoscritto, le risorse necessarie all'erogazione periodica dei Buoni Domiciliarità ai destinatari assegnatari. Il procedimento di responsabilità della Direzione regionale "Welfare" si conclude, con la trasmissione dell'elenco dei buoni confermati e il trasferimento delle risorse necessarie all'erogazione. Finpiemonte SpA in qualità di "*Organismo Intermedio*" è il responsabile della fase successiva di erogazione.

L) I richiedenti, inseriscono periodicamente all'interno della propria area personale, sul portale utilizzato per presentare la domanda, la documentazione giustificativa comprovante l'effettiva fruizione di un servizio di assistenza domiciliare, per un minimo di 16 ore settimanali o di assistenza educativa professionale, per un minimo di 8 ore settimanali. Tale documentazione è precisata nel successivo par. 10.

In deroga a quanto previsto dall'Avviso Pubblico approvato con D.D n. 175 del 31.01.2023 e s.m.i., si considera ammissibile la spesa sostenuta a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione con la quale risulti assegnato il Buono Domiciliarità. Da questa data decorre il periodo di 24 mesi di percezione del Buono.

M) Finpiemonte SpA verifica trimestralmente la documentazione giustificativa fornita ed il perdurare delle condizioni di ammissibilità. In caso di esito positivo delle suddette verifiche, Finpiemonte SpA eroga le mensilità spettanti a ciascun destinatario.

N) Il Settore Raccordo amministrativo e controlli sulle attività co-finanziate dal FSE, della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, procede ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, incluse verifiche in loco/itinerare, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027.

Per ogni altra specifica relativa ai controlli, si rinvia al par. 13 dell'Avviso Pubblico approvato con D.D n. 175 del 31.01.2023 e s.m.i.

## 7. MODALITÀ DI RACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE, FINPIEMONTE E GLI ENTI GESTORI

Per un'efficace realizzazione dell'intervento sarà necessario attivare un costante raccordo tra la Regione Piemonte, Finpiemonte SpA e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte.

La Direzione regionale "Welfare" sarà responsabile del procedimento di assegnazione del Buono Domiciliarità integrativo, che prevede una fase di istruttoria delle domande confermate o integrate inviate a seguito del presente "Invito". La verifica di ammissibilità, e l'assegnazione dei Buoni avverrà secondo l'ordine di priorità definito in funzione dei criteri indicati al precedente par. 6 lettera E) (e al successivo par. 9.1.2).

A Finpiemonte SpA è affidato il procedimento relativo all'erogazione del Buono, che prevede la periodica verifica e validazione della documentazione giustificativa presentata dal richiedente e la conseguente erogazione del Buono. Finpiemonte SpA verificherà il mantenimento dei requisiti in capo al destinatario (o l'assenza di incompatibilità per l'erogazione), sulla base di:

- dati acquisibili d'ufficio desunti dall'incrocio con altre banche dati;
- segnalazioni da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- comunicazioni dirette da parte dei destinatari.

Nel caso di perdita dei requisiti essenziali oppure di insorgenza di elementi di incompatibilità nell'erogazione del Buono o di rilevanti criticità/irregolarità accertate durante le verifiche di cui al par. 12 svolte dal Settore regionale Raccordo amministrativo e controlli delle attività cofinanziate dal FSE, Finpiemonte SpA avvierà la procedura di revoca (cfr. par 14) e adotterà, laddove necessario, i provvedimenti funzionali al recupero di quanto indebitamente percepito dal destinatario.

Nella conduzione delle attività affidategli, Finpiemonte SpA si servirà dei sistemi informativi appositamente individuati da Regione Piemonte, in quanto utili al successivo espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e certificazione della spesa di responsabilità dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

Gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nell'ambito delle loro attività istituzionali, collaborano con la Regione Piemonte per fornire il necessario supporto ai destinatari, attraverso attività di informazione ed orientamento erogate tramite i punti di accesso ai servizi socio-sanitari disponibili sul territorio. Gli Enti gestori potranno accedere ad un'area dedicata della piattaforma di presentazione delle istanze sulla base di apposita

regolamentazione che garantisca il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Tale accesso è finalizzato a:

- a) verificare il numero di destinatari ammessi alla fruizione del Buono, residenti nel territorio di riferimento: questa attività di consultazione di dati consentirà un miglior coordinamento con altre misure e servizi esistenti in materia di sostegno alla domiciliarità;
- b) verificare la correttezza dei dati inseriti dai richiedenti (ad es. il punteggio di valutazione rilasciato dalla competente commissione di valutazione multidimensionale): in questo caso, in un'ottica di collaborazione tra organi della Pubblica Amministrazione in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà, essi potranno dialogare con la Regione direttamente tramite la piattaforma;
- c) Comunicare la presenza di eventuali incompatibilità di cui al par. 4, presenti e non comunicate o sopravvenute.

## 8. COME PRESENTARE LA "DOMANDA INTEGRATIVA"

### 8.1 FORMA E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda integrativa di assegnazione del Buono Domiciliarità i soggetti già "ammessi e non finanziati" ai sensi del precedente Avviso che risultino in possesso dei requisiti di cui al par. 4, oppure:

- a) il genitore, nel caso dei destinatari minorenni;
- b) il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni)<sup>15</sup>;
- c) un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;
- d) il coniuge/altra parte dell'unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici;
- e) un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
- f) il curatore (art. 424 cod. civ.) o l'amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004);
- g) altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.

I soggetti di cui ai punti c), d), e), f) e g) potranno presentare la "domanda integrativa" in nome e per conto del destinatario del Buono Domiciliarità sulla base dell'apposita delega già inserita e caricata a sistema in allegato alla domanda originaria.

La domanda deve essere presentata alla Regione Piemonte, Direzione Welfare, attraverso il portale raggiungibile dal link: [www.sceltasociale.it](http://www.sceltasociale.it)<sup>16</sup> **a partire dal 21 maggio 2024 e fino al 5 luglio 2024.**

In sede di compilazione della "domanda integrativa", il richiedente attesta il mantenimento oppure la nuova acquisizione dei requisiti di cui al par. 4 mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto riguarda il requisito relativo alla sussistenza di un regolare contratto di lavoro/di prestazione di servizi o di un incarico professionale affidato a un assistente familiare o educatore professionale, il richiedente potrà:

---

<sup>15</sup> Il decreto del Tribunale di nomina del tutore dev'essere prodotto a corredo della domanda.

<sup>16</sup> Per accedere alla procedura sarà necessario autenticarsi mediante il Sistema di Identità Digitale (SPID), oppure mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si evidenzia che, nel caso in cui a presentare domanda sia un soggetto diverso dal destinatario del Buono (par. 8.1, lettere da a) a g)), questi dovrà effettuare l'accesso alla piattaforma Piemonte Tu non mediante le credenziali SPID/CIE/CNS della persona in nome e per conto della quale intende presentare domanda, ma servendosi delle proprie.

- a) confermare la persistenza del contratto/lettera d'incarico già allegato alla domanda originaria;
- b) annullare il precedente contratto/lettera d'incarico ed inserirne uno nuovo avente le medesime caratteristiche;
- c) inserire ex novo un contratto/lettera d'incarico nel caso di una domanda originaria "ammessa con riserva".

Nei casi sub b) e c) la contrattualizzazione di un assistente familiare (persona fisica) con rapporto di lavoro subordinato, dovrà essere attestata – oltre che alla copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione – anche da una copia della ricevuta ottenuta ad esito della comunicazione ad INPS dell'attivazione di un rapporto di lavoro domestico.

Per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, nel caso di sopravvenuta nuova valutazione con un punteggio sociale più favorevole, sarà possibile integrare il relativo documento e variare sulla piattaforma il punteggio originario.

Se a presentare domanda non è lo stesso destinatario, né il suo tutore (in caso di interdizione del destinatario o di destinatari minorenni) o il suo genitore (nel caso dei destinatari minorenni), il soggetto che presenta la "domanda integrativa" rende le suddette dichiarazioni sostitutive in nome e per conto del destinatario (sulla base della delega già sottoscritta e caricata a sistema).

Le dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti al momento della compilazione della domanda online sono soggette ai controlli degli uffici a ciò preposti, ai sensi del già menzionato D.P.R. n. 445/2000, artt. 71 e 72. Tali verifiche potranno avvenire in fase istruttoria oppure successivamente. Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge (ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), l'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette comporta l'immediata decadenza dal beneficio, essendo questo conseguito ad un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché la revoca del Buono, il recupero di eventuali mensilità già erogate e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000, art. 75.

Al momento della presentazione della domanda di assegnazione del Buono, il richiedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Direzione Welfare – attraverso la propria area personale sul portale – eventuali cambiamenti che dovessero prodursi a seguito dell'assegnazione del Buono<sup>17</sup>, relativi alle proprie condizioni (o alle condizioni del destinatario, qualora il richiedente non coincida con il destinatario) o al contratto siglato con l'assistente familiare, con la cooperativa sociale, l'agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare/educativa professionale o relativo all'incarico affidato all'educatore professionale/assistente familiare che eserciti l'attività in forma autonoma.

Il richiedente si impegna in ogni momento a comunicare tempestivamente alla Direzione Welfare di essere divenuto beneficiario di una misura a sostegno della domiciliarità incompatibile con il Buono Domiciliarità.

I dati di contatto (mail, recapito telefonico) segnalati in sede di profilazione da parte del richiedente sul portale dedicato costituiscono i canali di notifica delle comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo.

---

<sup>17</sup> Nel caso in cui il numero di cellulare e l'e-mail forniti quali contatti di riferimento del destinatario del Buono dovessero cambiare, il destinatario (o chi per esso) dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Welfare attraverso la propria area personale all'interno del portale utilizzato per presentare domanda.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni dei recapiti (mail, recapito telefonico) né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di soggetti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

## 8.2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DI AMMISSIBILITÀ

La "domanda integrativa" si intende completa se compilata in ogni sua parte e corredata, oltre che da copia del verbale di valutazione U.V.G. / U.M.V.D. (già acquisito con la domanda originaria), da

- a) comprova della sussistenza di un regolare contratto di lavoro/di prestazione di servizi/incarico professionale:
  - o in caso di contrattualizzazione di un assistente familiare / educatore professionale (persona fisica) con rapporto di lavoro subordinato: copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione; ricevuta della comunicazione ad INPS dell'attivazione di un rapporto di lavoro domestico;
  - o in caso di incarico di un assistente familiare / educatore professionale che esercita l'attività in forma autonoma: lettera d'incarico siglata;
  - o in caso di contrattualizzazione di una cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto fornitore di servizi di assistenza familiare / educativa professionale (persona giuridica): copia del contratto di prestazione di servizi siglato dal soggetto contrattualizzato;

## 9. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

La selezione delle domande avviene nel rispetto di quanto previsto dal documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 nella seduta del 16 novembre 2022, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

Le specificazioni previste in tale documento, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15 - 5973 del 18 novembre 2022, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

I contenuti della misura sono conformi al dettato del punto 5.2.3 "Sovvenzioni dirette alle persone". In particolare, il citato paragrafo prevede che, ferma restando la necessità di garantire a tutte le persone pari opportunità di accesso indipendentemente dal genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, potranno essere inseriti requisiti specifici di ammissibilità e/o criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto di quanto indicato nel Programma Regionale FSE+, in relazione alle caratteristiche dei partecipanti e alle finalità delle diverse azioni.

Nel presente "Invito" i requisiti applicati sono quelli indicati al par. 4.

L'Autorità di Gestione garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FSE+, siano coerenti con il campo di intervento individuato, siano conformi al Programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del Programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico per come rilevato dai pertinenti indicatori.

### 9.1 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

#### 9.1.1 Procedure per la verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità della domanda integrativa viene svolta dagli uffici regionali competenti e si realizza espletando i controlli sottoindicati:

- conformità della domanda integrativa rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni specificati all'interno del presente "Invito";
- conformità della persona che presenta domanda integrativa di assegnazione del Buono Domiciliarità, o per cui viene presentata domanda, rispetto ai requisiti dettagliati all'interno del par. 4.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande integrative:

- pervenute al di fuori dai termini di cui al par. 8.1;
- inviate con modalità differenti da quelle indicate al par. 8.1;
- non corredate dalla documentazione indicata come obbligatoria al par. 8.2;

### 9.1.2 Esiti della verifica di ammissibilità

L'esito della verifica di ammissibilità potrà consistere:

- nell'individuazione della domanda integrativa come ammissibile;

*oppure*

- nell'individuazione della domanda integrativa come non ammissibile, a seguito di:

a) individuazione, all'interno della domanda integrativa, di carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali. In questo caso verrà assegnato al richiedente il termine di 10 giorni per l'integrazione o la specificazione, trascorsi i quali si procederà, in caso di mancato assolvimento, alla reiezione dell'istanza per incompletezza formale;

b) individuazione di carenze non sanabili. In questo caso, la Direzione Welfare comunica l'esito negativo al richiedente (preavviso di diniego), con le relative motivazioni, stabilendo il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e delle relative norme regionali di riferimento. La Regione Piemonte, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto delle stesse e all'esclusione della domanda dalla selezione o all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla riammissione della domanda. In caso di diniego, il richiedente ne riceve comunicazione.

Le domande integrative ammesse saranno quindi ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale (P.S.) di ciascun destinatario; l'I.S.E.E. sociosanitario (a parità di P.S.); l'ordine cronologico di presentazione delle domande (a parità di P.S. e I.S.E.E.).

Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte della Direzione Welfare, di una determinazione dirigenziale che assegna il Buono a tutti richiedenti la cui domanda risulti ammessa, sempre che le risorse finanziarie risultino sufficienti. In caso contrario si procederà al finanziamento delle domande utilmente collocate nella graduatoria definita secondo i criteri sopra indicati; pertanto, si procederà quindi all'assegnazione del Buono, agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria ed in possesso dei requisiti di cui al par. 4 anche al momento di redazione della stessa.

## 10. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE

Il Buono Domiciliarità, del valore mensile di euro 600,00 – determinato sulla base del ricorso ad opzioni di semplificazione dei costi, nel rispetto dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060 e approvato con D.D. n. 783/A1512A/2022 del 28/12/2022 – viene erogato con cadenza trimestrale, mediante trasferimento bancario in favore del richiedente e/o di altro soggetto da questi delegato in sede di presentazione dell'istanza.

Il periodo di validità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione di avvenuta assegnazione del Buono Domiciliarità. Da questa data decorre il periodo di 24 mesi di percezione del Buono.

L'erogazione avviene a fronte della presentazione di documentazione giustificativa che attesti:

- la fruizione di un servizio di assistenza domiciliare per un minimo di 16 ore settimanali;
- la fruizione di un servizio di assistenza educativa professionale per un minimo di 8 ore settimanali.

Nell'arco delle 24 mensilità si ha diritto ad indicare, sulla piattaforma, fino a due mesi di "sospensione del buono": il sistema automaticamente proroga la data ultima di percezione. In questo modo si ha diritto a ricevere sempre 24 mensilità.

La documentazione di cui è richiesto il caricamento su base trimestrale da parte del destinatario del Buono, o chi per esso, è rappresentata da:

- per il "Buono Domiciliarità – Assistenza familiare":

1. in caso di contrattualizzazione di un assistente familiare con rapporto di lavoro subordinato:

- comprova del pagamento della retribuzione mensile spettante al lavoratore;
- avviso di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ricevuto dall'INPS e relativa attestazione di pagamento;

2. in caso di incarico di un assistente familiare che esercita l'attività in forma autonoma:

- fattura emessa dall'assistente familiare, da cui si evincano il nome del soggetto che ha prestato il servizio, il nome del soggetto per cui il servizio è stato prestato, il luogo della prestazione e il numero di ore di servizio erogate;
- comprova del pagamento del compenso spettante all'incaricato;

3. in caso di sottoscrizione di un contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare:

- fattura emessa dalla cooperativa/agenzia di somministrazione di lavoro/altro soggetto;
- comprova del pagamento.

- Per il "Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale":

1. in caso di incarico di un educatore professionale che esercita l'attività in forma autonoma:

- fattura emessa dall'educatore professionale, da cui si evincano il nome del professionista che ha prestato il servizio, il nome del soggetto per cui il servizio è stato prestato, il luogo della prestazione e il numero di ore di servizio erogate;
  - comprova del pagamento del compenso spettante all'incaricato;
2. in caso di sottoscrizione di un contratto di prestazione di un servizio di assistenza educativa professionale con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza educativa professionale:
- fattura emessa dalla cooperativa/agenzia di somministrazione di lavoro/altro soggetto;
  - comprova del pagamento.

I pagamenti in favore dell'assistente familiare/educatore professionale/cooperativa/agenzia di somministrazione di lavoro/altro soggetto prestatore di servizi di assistenza familiare o di assistenza educativa professionale dovranno essere obbligatoriamente effettuati dal destinatario del Buono Domiciliarità, o chi per esso, attraverso mezzi di pagamento tracciabili (es. bonifico bancario) e provati attraverso l'estratto conto. Il buono non è frazionabile e, laddove per la singola mensilità non fosse raggiunta la cifra minima di spesa superiore o pari ad € 600,00, il valore del buono non può essere riconosciuto e la mensilità viene posta da Finpiemonte SpA in stato "invalidata".

La presentazione della documentazione giustificativa è richiesta con cadenza trimestrale e precisamente alle seguenti scadenze: 1° febbraio; 1° maggio; 1° agosto; 1° novembre di ogni anno.

Il procedimento relativo all'erogazione del Buono, affidato a Finpiemonte SpA, prevede diversi "stati" attribuibili alla Domanda di Rendicontazione (D.D.R.), in particolare:

1. **Pronta all'invio:** il cittadino ha correttamente caricato a sistema la Domanda di Rendicontazione (D.D.R.) tramite la piattaforma, allegando la documentazione necessaria e compilando i campi richiesti.
2. **Inviata:** il sistema ha trasmesso a Finpiemonte SpA la documentazione caricata dal cittadino sulla piattaforma. L'invio avviene con cadenza trimestrale, immediatamente a seguito delle scadenze sopracitate (1° febbraio; 1° maggio; 1° agosto; 1° novembre di ogni anno).
3. **Validata:** la Domanda di Rendicontazione (D.D.R.) e parallelamente la documentazione inoltrata si presenta conforme a quanto richiesto per il mantenimento del buono domiciliarità.
4. **Respinta:** l'operatore, in sede di verifica della documentazione, rileva degli errori puramente materiali che richiedono intervento da parte del cittadino.
5. **Invalidata:** la Domanda di Rendicontazione (D.D.R.) e parallelamente la documentazione inoltrata si presenta non conforme a quanto richiesto per il riconoscimento del valore del buono per la singola mensilità.
6. **In erogazione:** Finpiemonte SpA ha predisposto il pagamento.

Per quanto riguarda ulteriori elementi di dettaglio in merito alla modalità di effettuazione della rendicontazione, si rimanda alle "Disposizioni operative" allegate alla D.D. n. 1365 del 21.06.023 ed alle disposizioni relative alla gestione dei casi di decesso del destinatario del Buono, di cui alla D.D. n.450 del 04/04/2024.

Finpiemonte SpA, nella gestione della procedura di rendicontazione, opera sulla base delle indicazioni contenute nella D.D. n. 533 del 24/10/2023 "Modalità operative per la gestione della fase di rendicontazione".

## 11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, par. 4, del Reg. (UE) 2021/1060, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati riconducibili alla medesima fonte, priorità, Obiettivo specifico e beneficiario, che in questo caso corrisponde alla Regione Piemonte.

Nel contesto della misura di cui al presente "Invito", si considera la seguente definizione di operazione:

- l'insieme dei Buoni Domiciliarità assegnati, a chiusura dello sportello e a conclusione dell'istruttoria, ai soggetti "ammessi e non finanziati" residenti sul territorio piemontese.

## 12. CONTROLLI

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni sono eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal POR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 675 del 29/11/2022.

A seguito della ricezione della domanda la Direzione Welfare avvia l'istruttoria ed effettua un'attività di controllo conforme alle modalità previste dalla Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014, art. 29, avvalendosi dell'interscambio informativo telematico e della richiesta diretta di dati ad altre amministrazioni pubbliche nel quadro di accordi operativi e di collaborazione amministrativa.

L'attività di controllo ai fini dell'erogazione del Buono è condotta da Finpiemonte SpA mentre, ulteriori controlli a campione sia in itinere, attraverso attività di verifica a distanza o visite in loco, sia quelle successive finalizzate alla certificazione della spesa erogata, sono svolti dal Settore "Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE", avvalendosi di tutti i documenti e degli interscambi d'informazione telematici resi disponibili dalla Direzione Welfare e da Finpiemonte SpA.

Per ulteriori specifiche si rinvia al par. 13 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. 175 del 31 gennaio 2023 e s.m.i.

## 13. FLUSSI FINANZIARI

Valgono le disposizioni contenute al par. 14 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. 175 del 31 gennaio 2023 e s.m.i.

## 14. REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI

La Direzione Welfare e Finpiemonte SpA, in relazione ai procedimenti di competenza, possono svolgere attività volte a verificare, anche attraverso l'incrocio con i dati in possesso di altre Amministrazioni, la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti, nonché il corretto utilizzo del contributo erogato avvalendosi degli esiti dei controlli di cui al paragrafo 12.

La revoca del Buono potrà essere disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) **decesso** : la revoca avrà in questi casi decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento. Si rimanda alla D.D. n. 450 del 04/04/2024 per ulteriori specifiche in relazione alle modalità di riconoscimento delle mensilità antecedenti il decesso;

- b) **ricovero presso struttura socio-sanitaria del destinatario**: la revoca avrà in questi casi decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento;
- c) **mancata presentazione della documentazione giustificativa** per un periodo continuativo di 6 mesi;
- d) **mancato rinnovo dell'ISEE entro il 30 aprile di ciascuna annualità di fruizione del Buono**: la revoca decorre, in questo caso, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- e) **presenza di una delle incompatibilità indicate al par. 4 del presente "Invito"**: la revoca decorre dal mese in cui è sorta l'incompatibilità;
- f) **accertamento di dichiarazione falsa o mendace con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda**: la revoca ha decorrenza dall'inizio;
- g) **accertamento di dichiarazione omessa, falsa o mendace con riferimento ai requisiti per il mantenimento del Buono**: la revoca ha decorrenza dal mese successivo alla perdita dei requisiti.

A Finpiemonte SpA è demandata la gestione delle procedure di revoca e di eventuale recupero di quanto indebitamente percepito in relazione ai casi indicati nelle predette fattispecie, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria nei casi sub f) e g) e l'interdizione dall'accesso a successivi sportelli della misura per un periodo di due anni.

Ove ravvisati gli elementi di cui ai punti precedenti, Finpiemonte SpA comunica al richiedente/destinatario preavviso di revoca dal buono, concedendo un termine pari a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni, fatti salvi i casi in cui al destinatario non sia possibile incidere sulla validità del provvedimento di revoca (es. nel caso di decesso del destinatario). Decorso tale termine o considerate non accoglibili le controdeduzioni presentate, Finpiemonte SpA procede all'emissione dell'atto di revoca.

## 15. CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione si intende conclusa a seguito dell'avvenuta erogazione delle 24 mensilità previste per tutti i soggetti ammessi nell'ambito dello sportello previsto dal presente "Invito".

## 16. AIUTI DI STATO

Valgono le disposizioni contenute al par. 17 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. 175 del 31 gennaio 2023 e s.m.i.

## 17. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Valgono le disposizioni contenute al par. 18 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. 175 del 31 gennaio 2023 e s.m.i.

## 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

### 18.1 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la

protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018<sup>18</sup>; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018<sup>19</sup>, D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019<sup>20</sup>, D.D. n. 532 del 30 settembre 2022<sup>21</sup>).

Il trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti che presentino domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità in risposta al presente "Invito" sarà effettuato esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività connesse al procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 del R.G.D.P., si rimanda al testo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato B al presente "Invito", anche disponibile sul portale di presentazione della domanda.

Per procedere con la presentazione della domanda, l'Interessato dovrà dichiarare di avere letto e preso visione dell'Informativa.

## 18.2 SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono da intendersi come destinatari della citata Informativa, in qualità di Interessati:

- i soggetti destinatari della misura, che presentino domanda per sé;
- i soggetti, afferenti alle categorie di cui al par. 8.1, lettere da a) a g), che presentino domanda in nome e per conto della persona non autosufficiente che soddisfi i requisiti di cui al par. 4;
- i soggetti che, a seguito di verifica di ammissibilità, divengano assegnatari del Buono Domiciliarità;
- le persone, fisiche o giuridiche, che siano legate ai soggetti sopra indicati da un rapporto di lavoro subordinato, da un incarico professionale o da un contratto di prestazione di servizi e che rendano, in favore del destinatario del Buono, il servizio di assistenza domiciliare o di assistenza educativa professionale cui il contributo si riferisce.

## 18.3 RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO

I flussi di dati presenti sui sistemi informativi impiegati per la gestione della misura sono oggetto di trattamento da parte della Direzione Welfare e della Direzione Istruzione, formazione, lavoro, ciascuna per le attività di propria competenza. A questo scopo, il Dirigente "pro tempore" della Settore A2203A - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione Welfare ed il Direttore "pro tempore" della Direzione A15, Istruzione Formazione e Lavoro, sono delegati al trattamento dei dati dalla Giunta regionale del Piemonte, Titolare del trattamento.

Per l'attuazione della misura operano nel ruolo di "Responsabili (esterni) del trattamento":

- Finpiemonte SpA, nel ruolo "Organismo Intermedio", come confermato dal contratto sottoscritto ed approvato con D.D. 2701 del 29 dicembre 2022 ( rep. n. 406/2023 del 29.08.2023) ;

<sup>18</sup> D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009".

<sup>19</sup> D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018, recante "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (*data breach*), adozione del relativo registro e modello di informative".

<sup>20</sup> D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019, recante "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020".

<sup>21</sup> D.D. n. 532 del 30 settembre 2022, recante "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019".

- CSI Piemonte - Disciplinare d'incarico scheda 4.2 (D.D. n. 2696 del 29.12.2022 ) e scheda 4.4 (D.D. n. 270 del 25.08.2022);

- Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, come previsto dall'accordo di collaborazione con Regione Piemonte ai sensi della D.D. 411 del 24 febbraio 2023

continuando ad assumere l'impegno ad effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente "Invito". In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

In fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari del Buono Domiciliarità, il Responsabile (esterno) del trattamento è tenuto a informarli tramite apposita Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, di cui ciascun interessato dovrà dichiarare di aver preso visione. Il Responsabile esterno è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

L'informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle "Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", con successivo provvedimento.

#### **18.4 SUB-RESPONSABILI**

Valgono le disposizioni contenute al par. 18.4 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. 175 del 31 gennaio 2023 e s.m.i.

### **19. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Valgono le disposizioni contenute al par. 20 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. 175 del 31 gennaio 2023 e s.m.i.

### **20. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **20.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE**

Valgono le disposizioni contenute al par. 21.1 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. 175 del 31 gennaio 2023 e s.m.i.

#### **20.2 ADEMPIMENTI INERENTI AL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI**

Valgono le disposizioni contenute al par. 21.2 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. 175 del 31 gennaio 2023 e s.m.i.

#### **20.3 TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Valgono le disposizioni contenute al par. 21.3 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. 175 del 31 gennaio 2023 e s.m.i.

## 20.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di istruttoria delle domande è il Dirigente pro-tempore del Settore "Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale" della Direzione Welfare, Osvaldo Milanese.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore "Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale" della Direzione Welfare alla seguente casella di posta elettronica:

sceltasociale@regione.piemonte.it

indicando sempre nell'oggetto della comunicazione il riferimento dell'"Invito" per il finanziamento dei Buoni Domiciliarità.

## 21. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Valgono le disposizioni contenute al par. 22 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. 175 del 31 gennaio 2023 e s.m.i.

## 22. PUBBLICAZIONE DELL'INVITO

Il presente Invito sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, successivamente, sul sito *web* della Regione Piemonte, all'indirizzo: <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/scelta-sociale-buono-domiciliarita>.

Notizia dell'avvenuta pubblicazione verrà fornita ai soggetti interessati ("ammessi e non finanziati") tramite mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato in sede di presentazione della domanda originaria.